



CONTRATTO TRA

L'Istituto Italiano di Santiago del Cile, di seguito denominato "Committente"

E

[.....1.....], di seguito denominato "Contraente"

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell'Allegato 2 del bando, annesso al presente contratto di cui forma parte integrante.

Art. 2 - Prezzo

2.1 Il canone di concessione annuo che il Contraente deve corrispondere al Committente quale corrispettivo per il servizio oggetto della presente concessione è stabilito al 50% dell'utile registrato nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, con un minimo garantito per l'intera durata della concessione di **Euro xxxxx** al netto delle imposte indirette se dovute, senza pregiudizio delle specifiche condizioni contenute nell'Allegato 2 al bando. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in CLP (Pesos Chilenos) al tasso di cambio dichiarato dalla Banca d'Italia alla data del versamento, nelle modalità descritte all'art. 5 del presente contratto.

Al canone liquido, si aggiungono a completo carico del Contraente il canone di affitto degli spazi in concessione indicati nell'Allegato 2 pari a Euro 11.741,40 all'anno. Il Contraente inoltre si farà direttamente carico dei costi di un'unità di personale con mansioni di segreteria (tempo pieno) e i costi del personale per garantire i seguenti servizi: promozione e diffusione dei corsi, servizio di orientamento per gli studenti, portineria (part-time), pulizia, sicurezza e manutenzione delle aule.

2.2 Il corrispettivo percentuale indicato nel presente articolo è fisso, non soggetto a revisione.

Art. 3 - Durata

3.1 Le prestazioni devono essere svolte durante l'intero periodo di durata della concessione, così come specificato nell'Allegato 2 del bando.

3.2 L'incarico scade il 31 dicembre del 2025, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

3.3 Il Committente potrà prorogare la durata del presente contratto, agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Committente, se nel termine di scadenza naturale non è stato possibile dare corso al procedimento per il nuovo appalto. Tale proroga avrà durata strettamente necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Contraente. La comunicazione scritta della suddetta proroga al Contraente avverrà entro la scadenza naturale del contratto.



Art. 4 - Modalità di esecuzione

4.1 Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a terzi.

4.2 In caso di subappalto:

- a) il Contraente principale è pienamente responsabile nei confronti del Committente per l'intero contratto;
- b) il Contraente può subappaltare solo le eventuali parti dell'appalto indicate nell'offerta ai subappaltatori ivi proposti;
- c) il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla prestazione oggetto del subappalto;
- d) il Contraente accetta espressamente di sostituire i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione.

4.3 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, qui contenute, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non può far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

4.5 Il Contraente si obbliga a trasmettere al Committente alla fine di ogni trimestre, o su esplicita richiesta, i libri contabili e tutta la documentazione tributaria utile ai fini del controllo periodico delle entrate e delle uscite del Contraente, nonché i dati degli iscritti per ciascun corso. A tal fine il Contraente si obbliga ad acquisire, all'atto dell'iscrizione, il necessario consenso degli iscritti per la consegna dei loro dati al Committente. Resta inteso che l'Istituto tratterà tali dati ai sensi della disciplina cilena n. 21.096 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) n. 679/2016.

4.6 Il Committente mette a disposizione, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente bando, n.5 (cinque) aule ammobiliate ed equipaggiate con strutture didattiche ubicate ai piani terra e primo dell'Istituto, 1 (uno) locale per attività di segreteria al piano terra e 1 (uno) locale adibito a sala professori, entrambi dotati di arredi e di attrezzature, oltre agli spazi in condivisione quali portineria, mediateca, cucina, saletta di ritrovo ed i servizi igienici, tutti posti al piano terra. Per particolari esigenze inoltre, si mette a disposizione l'utilizzo dell'Auditorium IIC, previo accordo con la Direzione di questo Istituto.

Art. 5 - Termini e modalità di pagamento

5.1 Il Committente indica un conto corrente bancario su cui il Contraente effettuerà i pagamenti. Il Contraente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.



5.2 Nella causale di corresponsione del canone dovrà essere indicato il seguente codice: “CIG 8934446A12”.

5.3 Il pagamento avverrà in quattro rate, pari cadauna al 25% del minimo garantito dichiarato: entro il 30 aprile, 30 luglio, 30 ottobre e entro il 30 dicembre di ogni anno. L’eventuale saldo a favore del Committente sarà versato entro il 28 febbraio dell’anno seguente.

5.4 In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori sono determinati nella misura del 4 (quattro) per cento della rata corrispondente.

Art. 6 - Punti di contatto

6.1 Il responsabile unico del procedimento è la dottoressa Cristina Di Giorgio, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Santiago.

Art. 7 – Penali per mancanza o perdita dei requisiti

7.1 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione mediante l’Allegato 3 al bando o l’accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l’applicazione di una penale pari al cinque per cento dell’importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 – Penali per inadempimento

8.1 Se il Contraente non ottempera, nell’espletamento dell’incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l’inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l’osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo annuale della concessione per ogni giorno di ritardo.

8.2 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall’adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.3 In ogni caso in cui, nel corso dell’esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l’eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

Art. 9 – Risoluzione

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:



- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dal presente contratto o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente contratto

Art. 10 Garanzia di buona esecuzione

10.1 Le parti danno atto che il Contraente ha presentato, come garanzia di buona esecuzione del presente contratto, fideiussione [.....¹.....], con l'espressa rinuncia dal beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia presentata è così identificata: [.....².....].

10.2 Il Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia in caso di frode o di inadempimento imputabile al Contraente.

10.3 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.

Art. 11 - Responsabilità

11.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

11.2 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili dagli obblighi imposti dalla normativa italiana e cilena in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

11.3 Le obbligazioni assunte dal Contraente con il presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente pattuito. Tale personale potrà svolgere

¹ Indicare una delle seguenti voci: [bancaria] OPPURE [assicurativa]

² *Inserire estremi di identificazione (istituto emittente, data, numero di identificazione....).*



esclusivamente le attività previste nel presente contratto, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

Art. 12 – Disposizioni finali

12.1 Nessuna clausola di questo contratto può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

12.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana. Per le controversie è competente il foro di Santiago del Cile.

12.3 Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.



[.....13.....]

Il Contraente	Il Committente

[.....14.....]

[.....15.....]

13 *Luogo e data della firma dell'atto.*

14 *Indicare nome e cognome del rappresentante legale o del procuratore del Contraente che firma l'atto.*

15 *Indicare nome, cognome, qualifica del titolare della sede che firma l'atto.*